

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

17 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI 17 MAG. 2002
COLOMBO, 212 - ROMA. SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO-ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° - 595 -

Oggetto: Autorizzazione alle Aziende Usi ed Ospedaliere del Lazio ad acquisire risorse finanziarie per le finalita di cui all'art. 6 della L. R. 16 aprile 2002, n. 8.

595 17 MAG. 2002

W

Oggetto: Autorizzazione alle Aziende Usi ed Ospedaliere del Lazio ad acquisire risorse finanziarie per le finalità di cui all'art. 6 della L. R. 16 aprile 2002, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni approvato l'8 agosto 2001 della Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- VISTA** la legge 405 del 16 novembre 2001, di conversione del D. L. 347/2001, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";
- VISTO** in particolare l'art. 4 "Accertamento e copertura dei disavanzi" che nel rispetto dell'accordo Stato-Regioni di cui all'art. 1, comma 1, sono coperti, a partire dal 2001, dalle Regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedono alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
- a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria;
 - b) variazione dell'aliquota addizionale regionale dell'IRPEF;
 - c) altre misure idonee a contenere la spesa;
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 119 della Costituzione italiana vigente, è fatto divieto alle Regioni di ricorrere all'indebitamento se non finalizzato al finanziamento delle spese di investimento;
- VISTO** l'art. 5 della legge regionale n. 16 dell'8 agosto 2001 che prevede che le aziende hanno facoltà di contrarre mutui ovvero a ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio-lungo termine, previa autorizzazione della Giunta ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., ove i relativi oneri siano a carico delle aziende stesse;
- VISTO** l'art. 6 della L.R. 8/2002 che autorizza la Regione a conferire alle Aziende USL ed Ospedaliere apporti di capitale per 900 milioni di Euro, ripartiti per ogni singola Azienda sulla base della situazione patrimoniale in essere al 31/12/2001, ed erogati nel corso di dieci anni in tranches di importo costante;
- ATTESO** che ai sensi della normativa regionale in vigore le Aziende Usi ed Ospedaliere possono contrarre mutui o prestiti anche finalizzati alla copertura delle spese di investimento qualora l'onere d'ammortamento per capitale ed interesse trovi copertura attraverso risorse ag-



595 17 MAG. 2002

W

giuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per i servizi sanitari;

ATTESO

altresi che ai sensi del comma 2 art. 6, della L.R. 8/2002 gli apporti di capitale previsti dal comma 1, art. 6 della medesima legge possano essere oggetto di operazioni connesse alla cessione di crediti da parte delle Aziende Usl ed Ospedaliere nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31/12/2001;

CONSIDERATO

che ai sensi del 3° comma, art. 6 della richiamata L.R. 8/2002 la Giunta regionale è autorizzata a definire i criteri e le modalità di regolazione delle operazioni previste nello stesso articolo;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa,

- 1) di autorizzare le Aziende Usl ed Ospedaliere del Lazio:
 - a) alla contrazione di mutui o prestiti di durata decennale per un importo la cui rata annua d'ammortamento per capitale ed interessi non sia superiore agli apporti di capitale conferiti dalla Regione ai sensi del comma 1, art. 6 della L.R. 8/2002 ;
 - b) all'effettuazione di operazioni di cessione di credito corrispondenti agli apporti di capitale conferiti dalla Regione ai sensi del richiamato art. 6 della L.R. 8/2002;
- 2) di autorizzare la Direzione regionale Economia e Finanze a supportare, coordinandole, le Aziende USL ed Ospedaliere nell'individuazione dell'operazione finanziaria più idonea, al fine di assicurare alle operazioni di cui sopra caratteristiche unitarie dal punto di vista della tempistica e delle procedure, nonché l'acquisizione delle risorse finanziarie alle migliori condizioni del mercato;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento della Direzione regionale Economia e Finanze per la quantificazione e successiva attribuzione dei singoli apporti, come sopra individuati, a ciascuna Azienda USL ed Ospedaliera.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

17 MAG 2002

